



**asilo in Europa**

Bologna, 20/02/2019

*1 – Tipologie di soggiorno eliminate, nuove o modificate*

*2 – Principali novità in materia di procedure per il riconoscimento (diniego) e revoca della protezione*

*3 – Nuova architettura dell'accoglienza*

*1 – Tipologie di soggiorno eliminate, nuove o  
modificate  
(art. 1)*

Eliminazione del permesso di soggiorno per motivi  
umanitari (ex art. 5.6 TUI)

“il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano **seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali** dello Stato italiano.”


Ex art. 5.6 TUI

Forma di tutela a **carattere residuale** posta a chiusura  
del sistema complessivo che disciplina la protezione  
internazionale degli stranieri in Italia  
(Cass. 4455/2018)

**Il diritto di asilo (Art. 10.3 Cost.)** e' interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario.  
(Cass. 10686/2012)

I “seri motivi” alla base del riconoscimento di un diritto soggettivo al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari non sono mai stati tipizzati.

=> **catalogo aperto** per tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate in conseguenza del rimpatrio, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale  
(Cass. 4455/2018)



Riconoscimento protezione umanitaria in Italia come esito di richiesta asilo 2000-2017

Dati in %

Fonte: Quaderno statistico Ministero Interno

Decisioni	mag-18	%		giu-18	%
rifugiati	614	7%		704	9%
sussidiaria	358	4%		321	4%
umanitaria	2.508	28%		2.219	27%
diniego ^	5.595	61%		4.207	52%
altri esiti ^^	24	0%		619	8%
<b>Totale Decisioni*</b>	<b>9.099</b>	<b>100%</b>		<b>8.070</b>	<b>100%</b>

Ai riconoscimenti in prima istanza si aggiungono poi le protezioni umanitarie riconosciute dall'autorità giudiziaria a seguito dei ricorsi (25% secondo la relazione illustrativa del DL)

Paesi UE in cui esiste – almeno sulla carta – una forma di protezione “umanitaria” (fonte: EASO 2018)

20 Paesi: Austria, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Repubblica slovacca, Spagna, Svezia, Regno Unito

Ma...

“à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories [...] qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les **liens personnels et familiaux** en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa **vie privée et familiale** une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus”

Motivo di rilascio di permesso temporaneo per “vita privata e familiare” in Francia (CEDESA, art. L 313.11.7)

“La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour **répond à des considérations humanitaires** ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir”

Motivo di rilascio di permesso temporaneo in Francia  
(CEDESA, art. L 313-14)



Papiers - Citoyenneté

Famille

Social - Santé

Travail

Logement

Transports

Argent

ex. : Passeport, mairie de Montreuil, acte de naissance...

[Accueil particuliers](#) > [Étranger](#) > [Titres, carte de séjour et documents de circulation pour étranger en France](#) > [Qu'est-ce que l'admission au séjour](#)

Question-réponse



## Qu'est-ce que l'admission au séjour pour motif humanitaire ou exceptionnel ?

Vérfié le 24 octobre 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Si vous êtes étranger (sauf citoyen d'un pays de *[l'Espace économique européen](#)* ou Suisse), vous pouvez bénéficier d'une carte de séjour temporaire *vie privée et familiale* ou *travailleur temporaire/salarié* pour motif exceptionnel ou humanitaire. Vous devez déposer votre demande de carte de séjour en préfecture. La carte vous autorise à travailler.

Si tratta pertanto di fattispecie che esulano dalle previsioni in materia di protezione internazionale (= rifugiato+sussidiaria) ma che **meritano una (diversa) protezione** in quanto comportano comunque il rischio di una violazione di diritti umani fondamentali in caso di rimpatrio.

## *Quanti Paesi UE prevedono la protezione umanitaria?*

Tutti i Paesi UE, in quanto firmatari di convenzioni internazionali in materia di diritti fondamentali, sono obbligati a tutelare fattispecie ulteriori rispetto a quanto disciplinato dalla protezione internazionale.  
(protezioni complementari)

Costituzioni  
CEDU e altri strumenti

Ministero dell'Interno, 18/12/18

*“una figura dai **contorni indistinti**, oggetto di applicazione **disarmonica** sul territorio [...] ha peraltro comportato una proliferazione di istanze già in origine **visibilmente non meritevoli** di accoglimento, con intasamento dell'ordinaria attività delle Commissioni territoriali [...] e un irragionevole prolungamento del soggiorno in Italia di persone in attesa di una definizione della propria posizione”*

La scelta del legislatore italiano è quella di **eliminare la discrezionalità**, andando a **tipizzare** le ipotesi di tutela complementare alla protezione internazionale e trasferendo potere decisionale **dalle CT alle Questure**.

=> eliminazione del permesso di soggiorno per motivi  
umanitari

+

*Tipologie di soggiorno nuove*

*Cure mediche (Art. 19.2 lett. d-bis TUI):* condizioni di salute di **particolare** gravità, idonea documentazione da struttura pubblica o conv., **rilevante** pregiudizio alla salute in caso di rimpatrio.

Competenza per il rilascio: **Questura**

Durata: V. certificazione (non + 1 anno, rinnovabile)

Possibilità di lavoro: non specificato

Conversione: non specificato

Iscrizione al SSN: sì

Possibilità accoglienza nel SIPROIMI/SPRAR: sì

*Calamità (art. 20 bis TUI):* Paese di rimpatrio in una situazione di **contingente ed eccezionale calamità** che non consente rientro e permanenza in condizioni di sicurezza.

Competenza per il rilascio: **Questura**

Durata: 6 mesi, rinnovabile

Possibilità di lavoro: sì

Conversione in pds per lavoro: no

Iscrizione obbligatoria al SSN: solo se lavorano o iscritti nelle liste di collocamento

Possibilità accoglienza nel SIPROIMI/SPRAR: sì

*Atti di particolare valore civile (art. 42 bis TUI): finalità premiale, V. l.13/1958*

Competenza per il rilascio: **proposta prefetto, autorizzazione Min.Interno, rilascio Questore**

Durata: 2 anni, rinnovabile

Possibilità di lavoro: sì

Conversione in pds per lavoro: sì

Iscrizione obbligatoria al SSN: solo se lavorano o iscritti nelle liste di collocamento

Possibilità accoglienza nel SIPROIMI/SPRAR: sì

*Protezione speciale (art. 32.3 d.lgs. 25/2008):* nei casi di cui all'art. 19.1 e 19.1.1 TUI (divieto di espulsione o respingimento per rischio di persecuzione o tortura)

Competenza per il rilascio: **Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore**

Durata: 1 anno, rinnovabile (previo parere CT)

Possibilità di lavoro: sì

Conversione in pds per lavoro: no

Iscrizione obbligatoria al SSN: sì

**Possibilità accoglienza nel SIPROIMI/SPRAR: no**

*Tipologie di soggiorno modificate*

***“Casi speciali”***

*Protezione sociale (art. 18 TUI):* vittime di violenza o grave sfruttamento con rischi concreti per l'incolumità

Competenza per il rilascio: **Questore** (su proposta procuratore, servizi sociali)

Durata: 6 mesi, rinnovabile

Possibilità di lavoro: sì

Conversione in pds per lavoro: sì

Iscrizione obbligatoria al SSN: sì

Possibilità accoglienza nel SIPROIMI/SPRAR: sì

*Vittime di violenza domestica (art. 18 bis TUI):* nel corso di operazioni di polizia, indagini, procedimenti su delitti commessi **sul territorio nazionale** in ambito di violenza domestica; concreto e attuale pericolo come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese.

Competenza per il rilascio: **Questore**

Durata: 1 anno

Possibilità di lavoro: sì

Conversione in pds per lavoro: sì

Iscrizione obbligatoria al SSN: sì

Possibilità accoglienza nel SIPROIMI/SPRAR: sì

*Particolare sfruttamento lavorativo (art. 22.12 quater TUI):* straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro.

Competenza per il rilascio: **Questore** (su proposta o con parere favorevole procuratore)

Durata: 6 mesi, rinnovabile (per 1 anno o +)

Possibilità di lavoro: sì

Conversione in pds per lavoro: sì

Iscrizione obbligatoria al SSN: sì

Possibilità accoglienza nel SIPROIMI/SPRAR: sì

Con l'introduzione delle nuove ipotesi eccezionali di tutela per esigenze di carattere umanitario – in aggiunta a quelle già esistenti, modificate, e alla protezione temporanea (art. 20 TUI), non modificata – il legislatore intende dare copertura, **tipizzandoli**, ai casi che, pur non rientrando nelle ipotesi di protezione internazionale, non consentirebbero l'espulsione dello straniero senza determinare una violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano e internazionale (protezioni complementari).

## *Questioni in sospeso*

Art. 10 Cost. e compatibilità del nuovo regime  
tipizzato

Obblighi internazionali eventualmente “scoperti”

Retroattività/irretroattività

## *Disposizioni transitorie (art. 1.8 e 1.9)*

(Fatti salvi casi di conversione) Pds per motivi umanitari ai sensi dell'ex art. 32.3 d.lgs. 25/2008 in corso di validità al 05/10/18 => alla scadenza rilascio pds per **protezione speciale**, previa valutazione della CT su sussistenza requisiti.

Procedimenti già conclusi con richiesta da parte della CT di rilascio di pds per motivi umanitari, non ancora rilasciato al 05/10/18 => pds “**casi speciali**” con validità biennale e convertibile in pds per lavoro.

=> Le disposizioni transitorie del DL riguardano solo quei casi in cui la CT si sia già pronunciata.

Nulla riguardo ai casi in cui la CT **non si sia ancora** pronunciata.

Nulla riguardo la fase **giurisdizionale**.

Cass. I Sez.Civile, 4890/2019

*“La normativa introdotta con il DL 113 del 2018 [...] nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari [...] **non trova applicazione** in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte **prima dell'entrata in vigore** [...] della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente **al momento della loro presentazione.**”*

Cass. I Sez.Civile, 4890/2019

*“All'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. 113 del 2018 [...] farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura “casi speciali” e **soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1 c.9, di detto decreto legge**”*

Natura dichiarativa (non costitutiva) dei provvedimenti in relazione all'accertamento del diritto di asilo, che è preesistente alla verifica delle condizioni a cui la legge lo sottopone mediante il procedimento amministrativo e giudiziale.

La situazione giuridica di chi chiede la protezione umanitaria rientra nell'alveo degli interessi costituzionalmente protetti.

Disparità di trattamento, coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico.

*2 – Principali novità in materia di procedure per il riconoscimento (diniego) e la revoca della protezione  
Art. 7, 7 bis, 9, 10*

Reati che, in caso di **condanna definitiva**, costituiscono motivo di diniego o revoca della protezione internazionale  
(art. 7)

Si amplia il catalogo di reati rilevanti con l'aggiunta ad es. di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi o gravissime, furto, furto in abitazione, mutilazione genitale femminile e ipotesi non aggravate di violenza sessuale, produzione, traffico e detenzione ad uso non personale di stupefacenti, rapina, estorsione...

## Status di rifugiato

art. 12.1 lett. c) d.lgs. 251/07

**Diniego** se *“pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva”*

Se accertato successivamente al riconoscimento =>  
**revoca** (art. 13 d.lgs. 251/07)

## **Status di protezione sussidiaria**

art. 16.1 lett. d *bis*) d.lgs. 251/07

**Esclusione** se *“pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva”*

Se accertato successivamente al riconoscimento =>  
**revoca** (art. 18 d.lgs. 251/07)

*Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri  
(art. 7 bis.1 lett. da a) a e))*

Il concetto di “Paese di origine sicuro”

*E' ammissibile secondo il diritto internazionale?*

*“UNHCR does not object to the Safe Countries of Origin concept, as long as a country can be removed quickly from a safe countries of origin list when it is no longer considered safe, and that the presumption of safety is rebuttable in an individual procedure. The concept should be applied on a case-by-case basis, taking into account the specific circumstances of a given country and only if the applicant is a national of that country (or, in case of stateless persons, was habitually resident in that country). Any country of origin from which a significant number of nationals or habitual residents require protection should not be regarded as safe”*

UNHCR’s proposals in light of the EU response to the refugee crisis and the EU package of 9 September 2015

Il concetto di Paese di origine sicuro è previsto, ammesso e incentivato a livello europeo.

La **direttiva 2013/32/UE** detta i criteri e le garanzie per la designazione, a livello nazionale, dei Paesi di origine sicuri.

In particolare, ai sensi dell'Allegato I alla **direttiva 2013/32/UE**, un Paese può essere considerato POS se, *“sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono **generalmente e costantemente persecuzioni [...] né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.**”*

*“Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra l’altro, della misura in cui viene offerta **protezione** contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:*

- a) le pertinenti **disposizioni** legislative e regolamentari del paese ed il modo in cui sono **applicate**;*
- b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella **[CEDU]** e/o [...];*
- c) il rispetto del principio di «**non-refoulement**» conformemente alla convenzione di Ginevra;*
- d) un sistema di **ricorsi** effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.”*

Art. 37.3 Direttiva 2013/32/UE


*“La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro a norma del presente articolo si basa su una serie di **fonti di informazioni**, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall’EASO, dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti. ”*

## Le liste di POS negli altri Stati membri UE

- Liste nazionali di POS sono state adottate da **15 SM**
- Le liste sono molto diverse sia quantitativamente (da pochissimi fino ai 32 POS nei Paesi bassi) sia per quanto riguarda la scelta dei POS
- Alcuni SM hanno escluso delle **categorie di persone** (minoranze etniche specifiche, minori, donne, LGBTI,...) per alcuni POS

Le **conseguenze** più diffuse fra gli SM che hanno introdotto una lista di POS sono:

- procedura accelerata (generalmente termini ridotti della metà) e/o prioritaria
- termini per proporre ricorso ridotti ed effetto sospensivo non automatico



Paesi maggiormente inseriti nelle liste nazionali di POS in UE. Fonte: EMN, 2018

## Art. 2-*bis* d.lgs. 25/2008

Elenco dei POS da adottarsi con **decreto** del Ministro degli Affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, aggiornato periodicamente.

Criteri e garanzie per l'individuazione dei POS: gli stessi previsti dalla normativa UE

*Quali conseguenze?*

*A) Sostanziali*

Il concetto di POS introduce una presunzione *iuris tantum* di manifesta infondatezza dell'istanza: sta al richiedente dimostrare che, nel suo caso particolare, il suo Paese non è sicuro.

=> obbligo di esaminare nel merito e **individualmente** la domanda. Il richiedente ha diritto di esporre la sua situazione.

L'onere della prova in capo al richiedente è **rafforzato**, proprio perché si parta da una presunzione (confutabile) di manifesta infondatezza della domanda.

Nella decisione di rigetto alla Commissione sarà sufficiente scrivere che il richiedente “*non ha dimostrato la sussistenza di **gravi motivi per ritenere non sicuro** il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente asilo*” (art. 9.2 bis d.lgs. 25/2008)

*B) Procedurali*

Domanda esaminata in via **prioritaria** (art. 28.1 lett. c-  
*ter*)

Procedura **accelerata con termini raddoppiati** (art. 28-*bis*.2 lett. a)): invio immediato della documentazione da parte della Questura, audizione della CT entro 14 gg e decisione della CT entro i successivi 4 gg.)

Proposizione del **ricorso** non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (art. 35-*bis*.3 lett. c) e d))

*Disposizioni in materia di domanda manifestamente  
infondata  
(art. 7 bis.1 lett. f) e g))*

Il DL provvede ad **ampliare** le fattispecie che qualificano la manifesta infondatezza (art. 28-*ter* d.lgs. 25/2008):

- richiedente ha sollevato esclusivamente questioni senza alcuna attinenza con i presupposti della p.i. (l'unica prevista nella normativa previgente)
  - provenienza da un POS
- dichiarazioni palesemente incoerenti, palesemente false in contraddizione con COI

- il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando documenti o informazioni falsi (+omissione o distruzione con dolo di documenti)
- ingresso illegale o soggiorno prolungato illegalmente e domanda di asilo non presentata tempestivamente senza giustificato motivo
  - rifiuto di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico
- il richiedente è trattenuto (solo nei casi di cui all'art. 6.2 lett. a), b) e c) e 6.3 d.lgs. 142/2015)

Conseguenze:

**Procedura accelerata con termini raddoppiati** (invio immediato della documentazione da parte della Questura, audizione entro 14 gg dalla ricezione, decisione CT entro 4 gg successivi).  
(art. 28 *bis*.2 lett. a))

Proposizione del **ricorso** (termini dimezzati) non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (art. 35 *bis*.3 lett. c))

*Disposizioni in materia di domanda reiterata e  
domanda presentata alla frontiera  
(art. 9)*

Si introduce la **definizione di domanda reiterata**  
“un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda [...] e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda [a seguito di allontanamento ingiustificato dalla struttura]”

Art. 2.1 lett. b-*bis*) d.lgs. 25/2008

# Domanda reiterata “semplice”

## Conseguenze

**Inammissibilità** della domanda, se non si presentano  
*“nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali  
o alla situazione del suo Paese di origine”*  
(art. 29.1 lett. b))

Necessario un **esame preliminare** da parte del presidente della CT, *“diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale”*

(art. 29.1-*bis*)

=> **no necessità di audizione**

Il DL (art. 9.1-*quater*, lett. c)) ha eliminato l'obbligo per la CT, prima di adottare la decisione di inammissibilità, di comunicare al richiedente la facoltà di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, **osservazioni** a sostegno dell'ammissibilità della domanda.

**Procedura super-accelerata** (decisione della CT entro 5 gg.)

Proposizione del **ricorso** non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (art. 35 *bis*.3 lett. b))

## **Domanda reiterata “aggravata”**

= presentata “*nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale*”

=> inammissibilità (senza esame preliminare della CT)  
Presunzione assoluta di strumentalità. Verificata la sussistenza delle due condizioni (domanda reiterata + provvedimento espulsivo in fase di esecuzione) la **Questura** comunica all'interessato la inammissibilità e trasmette successivamente gli atti alla CT.  
(Min.Interno, Comm. Naz., 02/01/19)

# Domanda di protezione internazionale in frontiera o in zone di transito

Se domanda presentata in zone di frontiera o di transito (**da individuarsi con decreto** del Min.Interno) da richiedente

- fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli;  
oppure
- proveniente da un Paese nella lista dei POS

Possibilità di svolgere la procedura di esame **direttamente** alla frontiera o nelle zone di transito (possibilità di istituire, con il decreto di cui sopra, fino a 5 sezioni di CT per l'esame)

Procedura: **accelerata** (trasmissione immediata dei documenti da parte della Questura, audizione entro 7 gg dalla ricezione della documentazione, decisione entro i successivi 2 gg).

Proposizione del **ricorso** non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (art. 35 *bis*.3 lett. d))

*Protezione alternativa interna  
(art. 10.1)*

Concetto non definito nel diritto internazionale.  
Origine interpretativa a partire dalla metà degli anni  
'80. Poi inserito nel diritto UE.

*Ratio*: la protezione internazionale è invocabile solo se  
lo Stato di origine del/la richiedente **non vuole o non  
è in grado** di offrire protezione.

=> se tale situazione è limitata a una parte ben  
identificabile del territorio dello Stato di origine, è  
possibile verificare se, in un'altra zona del suddetto  
Stato, il/la richiedente possa trovare protezione.

La valutazione non può avvenire in astratto ma si deve necessariamente considerare se il/la richiedente

*“può **legalmente e senza pericolo** recarsi ed essere ammesso in quella parte del paese e si può **ragionevolmente** supporre che vi si stabilisca”*

Art. 32.1 lett. b-ter d.lgs. 25/2008

Nel fare questa valutazione occorre tener conto *“delle condizioni **generali** vigenti in tale parte del paese, nonché delle circostanze **personali** del richiedente”*

Art. 8 Direttiva 2011/95/UE

V. anche UNHCR Guidelines, 2003

=>

E' un possibile motivo di rigetto della domanda **al termine della procedura**. Non può essere in nessun caso utilizzato per dichiarare inammissibile una domanda e non esaminarla nel merito. Al contrario, il concetto è applicabile solo in quanto si prendano in considerazione le circostanze individuali del/la richiedente asilo.

**Onere della prova** sull'autorità accertante che deve individuare l'area di protezione alternativa nel Paese di origine e valutare se davvero si tratta di un'alternativa ragionevole per il/la richiedente asilo specifico/a (a cui deve essere data possibilità di portare argomenti in senso opposto).

Nella pratica, tuttavia (V. *ECRE, APAIPA Comparative report, 2014*), alcuni SM hanno applicato questo concetto in maniera difforme, alcuni ad esempio chiedendo ai richiedenti asilo di dimostrare che la zona proposta non fosse ragionevole, oppure non indicando con precisione una zona alternativa (es.: “grandi città”), oppure limitandosi ad affermare che, essendo circoscritta l'area di “pericolo”, in tutto il resto del Paese il/la richiedente sarebbe certamente stato/a al sicuro.

=> IPA concetto rischioso; necessario prestare attenzione alla **prassi**

*Procedura immediata*  
*(art. 10.1-bis)*

- 1) Richiedente sottoposto/a a **procedimento penale** per uno dei reati che porterebbero a diniego o esclusione dalla protezione internazionale (artt. 12.1 lett. c) e 16.1, lett. d-*bis*) d.lgs. 251/07) e in stato di **trattenimento** (art. 6.2 lett. a), b) e c) d.lgs. 142/15)
- 2) richiedente condannato/a anche **con sentenza non definitiva** per uno dei predetti reati

**Procedura immediata:** Questura dà tempestiva comunicazione alla CT che provvede **nell'immediatezza** all'audizione e adotta **contestuale** decisione.

In caso di rigetto, obbligo di **lasciare** il territorio nazionale anche in pendenza di ricorso. Si provvede ai sensi dell'art. 13 TUI (espulsione).  
Se le circostanze alla base della procedura immediata sopraggiungono mentre il procedimento giurisdizionale **è in corso**, gli effetti sospensivi eventualmente prodotti cessano.

*Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti  
asilo  
(art. 12)*

La direttiva 2013/33/UE stabilisce norme relative all'accoglienza dei **richiedenti asilo**, individuando i livelli al di sotto dei quali gli SM non possono in alcun caso scendere.

I titolari di protezione **non hanno diritto all'accoglienza** nel diritto UE ma una serie di diritti (libertà di movimento, diritti sociali,...) elencati nella Direttiva 2011/95/UE.

L'Italia ha recepito la Dir. 33 con il d.lgs. 142/15

Vecchio modello (ex art. 8 d.lgs. 142/2015)

Sistema **unico** di accoglienza per richiedenti asilo,  
diviso in:

**Prima accoglienza** nelle strutture di cui all'art. 9  
(centri governativi di prima accoglienza istituiti con  
decreto del Ministro dell'interno) e 11 (eventuali  
misure straordinarie di accoglienza).

**Seconda accoglienza** nello SPRAR (ex art. 14).

Oggi

## **Richiedenti asilo**

Misure di “prima” accoglienza  
(art. 9 d.lgs. 142/15)

+

Misure straordinarie di accoglienza  
(art. 11 d.lgs. 142/15)

Vi hanno accesso:

- richiedenti asilo fino alla definizione della domanda di protezione internazionale
  - richiedenti ricorrenti avverso rigetto della p.i.
- richiedenti che hanno ottenuto la p.u. ma che hanno impugnato la decisione di rigetto della p.i.
  - richiedenti in procedura Dublino in attesa dell'eventuale trasferimento in altro Paese
    - “dublinanti di ritorno”

Circolare Ministero dell'Interno 27/12/18

Viene eliminato dal d.lgs. 142/15 qualunque riferimento al **Sistema di protezione** che dunque non è più rilevante per quanto riguarda i richiedenti asilo (salvo disposizioni transitorie).

Lo SPRAR viene denominato **SIPROIMI** e viene destinato all'accoglienza di:

- 1) titolari di protezione internazionale
- 2) minori stranieri non accompagnati
- 3) titolari di permesso di soggiorno per:
  - cure mediche (art. 19.2 lett. *d-bis*) TUI)
  - calamità (art. 20-*bis* TUI)
  - particolare sfruttamento lav. (art. 22.12-*quater* TUI)
  - casi speciali (art. 18, 18-*bis*, 42-*bis* TUI),  
qualora non accedano a sistemi di protezione  
specificamente dedicati.

Art. 1-*sexies*.1 DL 416/89 convertito dalla legge 39/90

Art. 1-*sexies*.2 DL 416/89 convertito dalla legge 39/90

Decreto del Ministro dell'Interno per definire criteri e modalità per la presentazione da parte degli EELL delle **domande di contributo** per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti.

Decreto del Ministro dell'Interno per ammettere al **finanziamento** – nei limiti delle risorse disponibili nel FNPSA – i progetti presentati dagli EELL.

Eliminato il limite dell'80% al finanziamento dei servizi di accoglienza, a cui si poteva derogare in base all'art. 14.1 d.lgs. 142/15.

## *Disposizioni transitorie*

Art. 12.5,5-bis,6

**I richiedenti asilo** presenti nel Sistema di protezione alla data di entrata in vigore del decreto vi rimangono fino alla scadenza del progetto.

**I msna richiedenti asilo** al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema di protezione fino alla definizione della domanda di protezione.

**I titolari di protezione umanitaria** presenti nel Sistema di protezione alla data di entrata in vigore del decreto rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto e comunque non oltre la scadenza del progetto.

# MSNA

- Potranno confluire nel SIPROIMI i msna attualmente
- presso le strutture di accoglienza straordinarie (art. 19.3-bis d.lgs. 142/15) attivate dai prefetti (invitati a chiusura)
  - presso le strutture di prima accoglienza FAMI (in chiusura tra marzo 2019 e giugno 2020)
  - presso le strutture dei Comuni (art. 19.3 d.lgs. 142/15), invitati a segnalare i msna al Sistema di protezione, man mano che questo si adegnerà, anche dimensionalmente, alle esigenze di accoglienza.

Circolare Ministero dell'Interno 27/12/18

*Grazie per l'attenzione!*